

Allegato 3- Schema di Convenzione e relativi allegati**(FORMAT da non compilare e quindi da non sottoscrivere in fase di candidatura)****CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI****TRA**

ROMA CAPITALE, CAPOFILO DEL PROGETTO DENOMINATO “CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DI ROMA - ROMA OPEN LAB”, DI SEGUITO CTE CON SEDE LEGALE IN ITALIA, PIAZZA DEL CAMPIDOGGIO N. 1 – 00186 ROMA, C.F. 02438750586, P.IVA. 01057861005, RAPPRESENTATA DA XXX, IN QUALITÀ DI XXX, NELL’AMBITO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DOMICILIATO PER LA CARICA PRESSO ROMA CAPITALE (DI SEGUITO **ROMA CAPITALE**)

E

XXX (NOME PMI), DI SEGUITO “XXX”, CON SEDE LEGALE IN XXX, C.F. XXX, P.IVA XXX, RAPPRESENTATA DA XXX, IN QUALITÀ DI XXX (DI SEGUITO **DESTINATARIO**)

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE DA AMMETTERE AL SECONDO PERCORSO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO DELLA CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI (CUP J84I20000710008).

PREMESSE

- VISTA la Deliberazione CIPE n. 61 del 25 ottobre 2018 e s.m.i. recante per oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020: Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga (Delibere n. 65/2015, n. 6/2016, nn.71 e 105/2017)”.
- VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 marzo 2019, come modificato dal Decreto del 5 giugno 2019 di approvazione del “Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano Investimenti per la diffusione della banda larga ai sensi della lettera c) della Delibera CIPE 61/2018”.
- VISTO l’Avviso Pubblico emanato dal MISE in data 03 marzo 2020 per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano Investimenti per la diffusione della banda larga- di cui alla Delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2019 come modificato dal Decreto Ministeriale del 5 giugno 2019”.
- VISTA la Determinazione Direttoriale MISE del 24 dicembre 2020 che approva la graduatoria della procedura di selezione, ammettendo a co-finanziamento le prime n.5 proposte, tra le quali figura, al secondo posto, la proposta progettuale presentata da Roma Capitale per il progetto “Casa delle

Tecnologie Emergenti di Roma – Roma Open Lab (già Open Tech Lab Roma)” (d’ora in poi anche solo “Progetto”), di importo pari a € 6.092.000,00, finanziato per € 4.650.000,00 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, mentre i restanti € 1.442.000,00 a valere su altre fonti di finanziamento.

- VISTA la Convenzione tra MISE e Roma Capitale sottoscritta in data 08 febbraio 2021 - allegata alla presente Convenzione, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato A) - atta a regolare i rapporti tra il citato Ministero e Roma Capitale, in relazione in relazione al progetto co-finanziato denominato “Open Tech Lab Roma” (CUP J84I20000710008) a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020;
- VISTO l’Accordo di Collaborazione Sottoscritto in data 28 settembre 2021 (agli atti al prot. n. QH/64264 del 29 settembre 2021) tra Roma Capitale (Capofila del Progetto), Università di Roma "Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Università degli Studi di "Roma Tre" - Dipartimento di Ingegneria, LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli, di seguito "LUISS"-Guido Carli (Research Partner) e LVenture Group S.p.A., Innova s.r.l., Peekaboo s.r.l. (Technical Partner), in attuazione della Delibera della Giunta Capitolina n.171/2021.
- VISTA la Deliberazione di Giunta Capitolina n.263 del 13 novembre 2020 recante “Attuazione della convenzione del 23 dicembre 2005 tra RFI e Roma Capitale per lo sviluppo del progetto “Casa delle Tecnologie Emergenti” negli spazi della Stazione Tiburtina.
- VISTA la durata inizialmente prevista del Progetto, di 36 mesi, salvo proroga, decorrenti dal 15 marzo 2021, data di inizio operativo delle attività da parte di Roma Capitale, Ente Capofila del Progetto, come comunicato al MISE con nota prot.n. QH/19611/2021 del 19/03/2021.
- VISTA la Determinazione Dirigenziale rep. n. 454 prot. n. 7025 del 04 novembre 2022 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la “Selezione di Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese da ammettere al Percorso di Trasferimento Tecnologico della Casa delle Tecnologie Emergenti” (CUP J84I20000710008) con la contestuale documentazione.
- VISTO il DL 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” , pubblicato sulla GU Serie Generale n.264 del 11/11/2022, il “Ministero dello Sviluppo Economico” ha assunto la denominazione di “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” (MIMIT).
- VISTA le Note in data del 9 febbraio 2023 (prot. n. 28298) e 16 febbraio 2023 (prot.n. 33614) con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha approvato la richiesta di estensione della durata del Progetto al 31/12/2024 – oltre che la rimodulazione del budget e le variazioni alla Scheda Operativa - come richiesto dall’Amministrazione con nota n. QH/7142/2023 del 02/02/2023.
- VISTA la Determinazione Dirigenziale rep. n. 1038 prot. n. 38797 del 25 maggio 2023, con la quale sono state selezionate n. 6 PMI per l’accesso al primo Percorso di Trasferimento Tecnologico della Casa delle Tecnologie Emergenti.

CONSIDERATO

- che la “Casa delle Tecnologie Emergenti” è un centro volto a supportare progetti di ricerca e

- sperimentazione, a sostenere la creazione di startup, il trasferimento tecnologico verso le PMI;
- che l'obiettivo della "Casa delle Tecnologie Emergenti" è offrire uno spazio fisico e le risorse necessarie per sviluppare idee imprenditoriali, sperimentare nuove tecnologie e trasferire le conoscenze acquisite verso quei soggetti che possono trarre particolari benefici dalle trasformazioni digitali;
 - che la "Casa delle Tecnologie Emergenti" di Roma sorge all'interno del Complesso della nuova Stazione Ferroviaria di Roma Tiburtina. Gli ambienti destinati alla Casa delle Tecnologie Emergenti, di proprietà di R.F.I. S.p.A. e concessi in diritto d'uso gratuito trentennale a Roma Capitale, sono ubicati all'interno della grande galleria commerciale vetrata, a sua volta realizzata al di sopra dell'esistente piattaforma ferroviaria, con accesso diretto dalla stessa galleria.

CONSIDERATO ALTRESÌ

- che con la Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/XXX/2024 del XX.XX.2024, prot. n. QH/XXX/2024, è stato approvato l'Avviso pubblico per la selezione di Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese da ammettere al secondo Percorso di Trasferimento Tecnologico della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma (di seguito, l'Avviso);
- che con la Determinazione Dirigenziale rep. n. QH/XXX/2024, prot. n. QH/XXX/2024 del X/XX/2024, è stata approvata la graduatoria definitiva relativa al già menzionato Avviso, con l'individuazione di n. X PMI, tra cui il Destinatario, ammesse al Percorso di Trasferimento Tecnologico (di seguito anche solo "Percorso") e al relativo contributo a titolo di rimborso spese, per l'importo complessivo pari a € XXXX, per un massimo di XXX euro per ciascuna PMI;
- che con la comunicazione acquisita al prot. n. QH XXX, del il Destinatario ha trasmesso la seguente documentazione:
 - All.1: Dichiarazione condanne e D.Lgs. 159/2011;
 - All.2: Informativa privacy;
 - All.3: Obblighi imposte tasse e contributi;
 - All.4: Dichiarazione Flussi Finanziari;
 - All.5: Modello 45;
 - All.6: Dichiarazione ai sensi dell'art. 53 D. Lgs 165 2001.

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di realizzare il Percorso in parola,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

1. Le premesse e i considerato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione ed eventuali ulteriori Accordi o

Convenzioni o Contratti connessi al medesimo oggetto, si applicano le disposizioni normative vigenti.

2. OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina del rapporto tra il Destinatario del contributo XXX (di seguito denominato Destinatario) e “ROMA CAPITALE, DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO” (di seguito denominata ROMA CAPITALE) a valere sul PROGETTO “CASA DELLE TECNOLOGIE EMERGENTI DI ROMA” - CUP J84I20000710008.
2. Come previsto dall’Avviso all’Articolo 7 le risorse complessive a copertura dei rimborsi spese sono di natura mista: una quota derivante dalla fonte pubblica, per un importo di **€ 36.256,75** a valere sul **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020**, nell’ambito delle risorse stanziato dal MIMIT (già MISE) per il Progetto denominato “Open Tech Lab Roma” (CUP J84I20000710008) (pari al 76,33%) e una quota derivante dalla **fonte privata** dei **Partner Corporate**, per un importo di **€ 11.243,25** pari al 23,67%). La quota di contributo riconosciuta a titolo di rimborso spese a valere su risorse FSC è concessa ai sensi del Reg. (UE) n. 2831/2023, nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (*de minimis*) per la realizzazione delle attività di cui alla proposta progettuale presentata da XXX, risultata in posizione utile nella graduatoria di merito approvata con Determina Dirigenziale rep. n. QH/XXX/2024 del XX/XX/2023, del XX/XXX/2024, prot. n. QH/XXX/2024, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi riferiti a giorni naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.

3. VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E DURATA DEL PROGETTO

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa da parte del Destinatario ed ha una durata pari a quella della Convenzione tra MIMIT (già MISE) e Roma Capitale, sottoscritta in data 08 febbraio 2021, allegata alla presente Convenzione, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile (Allegato A).
2. Il tempo previsto per le attività progettuali del Percorso di Trasferimento Tecnologico è di 4 mesi, conformemente a quanto previsto dall’Avviso.
3. Le attività del Percorso di Trasferimento Tecnologico saranno realizzate nei periodi dal XX/XX/2024 (“data di inizio”) al XX/XX/2024 e dal XX/XX/2024 al XX/XX/2024 (“data di conclusione”).
4. Le attività del Percorso di Trasferimento Tecnologico devono concludersi entro la “data di conclusione” prevista dalla presente Convenzione.

4. OBBLIGHI DI ROMA CAPITALE

1. Roma Capitale sovrintende al rispetto della presente Convenzione, verifica l’effettiva attuazione dell’operazione e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, nonché delle attività realizzate nell’ambito della Casa delle Tecnologie Emergenti - CTE di Roma (a seguire CTE di Roma).

2. Essa informa il Destinatario in merito a qualsiasi elemento che possa avere delle ricadute sulla presente Convenzione, sull'attuazione dell'operazione, la rendicontazione e l'erogazione del relativo contributo.
3. Essa fornisce, inoltre, precise informazioni in merito alle procedure rilevanti a supporto del Destinatario ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi.
4. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione, secondo le modalità previste dall'Avviso e dalla presente Convenzione, Roma Capitale si impegna a corrispondere al Destinatario, nelle forme e nelle modalità stabilite al successivo Articolo 8 "Erogazione contributo e modalità di rendicontazione", il contributo massimo di € XXX (XXX/00) erogato sotto forma di rimborso per le spese ammissibili previste dall'Avviso e concesso secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 ("de minimis"). L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica del mantenimento, da parte del Destinatario, dei requisiti per l'accesso allo stesso nonché della regolarità contributiva e previdenziale.
5. L'erogazione del Contributo è effettuata mediante bonifico bancario, sul conto _____XXX_____ presso la banca _____ intestato al Destinatario, IBAN _____XXX_____, come indicato nel Modello 45 specificato in premessa.

5. OBBLIGHI DEL DESTINATARIO

1. Il Destinatario è tenuto ai seguenti **obblighi generali**:
 - a. realizzare le attività del Percorso di Trasferimento Tecnologico secondo le modalità previste nel Progetto di Innovazione approvato. Il rimborso spese si riferisce a costi ammissibili effettivamente rendicontati in rapporto al Progetto approvato;
 - b. realizzare le attività del Percorso di Trasferimento Tecnologico in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 (nel seguito, FSC);
 - c. realizzare le attività del Percorso di Trasferimento Tecnologico entro i termini previsti all'Articolo 3 della presente Convenzione;
 - d. rendicontare le spese sostenute, giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, formalizzando apposita domanda di rimborso entro i termini previsti all'Articolo 8 della presente Convenzione;
 - e. garantire che il contributo concesso rispetti il principio di "no double funding", ossia che la stessa spesa in fase di rendicontazione sia imputata a più di una misura di sostegno finanziario pubblico regionale, nazionale o comunitario;
 - f. soddisfare gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda;
 - g. fornire secondo le modalità e i tempi definiti da Roma Capitale, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili al Programma FSC 2014-2020 e secondo quanto al successivo Articolo 8;
 - h. garantire il mantenimento dei requisiti di accesso al contributo così come definiti dall'Avviso;

- i. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative relative alle attività del Percorso, richieste da Roma Capitale o dagli enti da Roma Capitale incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui all'Avviso, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, se non diversamente comunicato da Roma Capitale;
 - j. comunicare, in sede di richiesta di erogazione del contributo, l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicata secondo le modalità previste dalle disposizioni applicabili al contributo concesso;
 - k. assicurarsi di trovarsi in regola circa gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
 - l. rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente e in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti relativa a lavori, servizi e forniture.
2. Il Destinatario è tenuto – successivamente al completamento dell'operazione - a mantenere gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti l'avvenuto pagamento a disposizione per accertamenti e controlli, per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei documenti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali documenti sono resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte di Roma Capitale e degli organismi nazionali e comunitari preposti al controllo.
3. Il Destinatario è tenuto a adempiere ai seguenti **obblighi di comunicazione**:
- a. dare immediata comunicazione della volontà di rinunciare al contributo mediante posta elettronica certificata;
 - b. dare tempestiva informazione circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il Progetto finanziato;
 - c. fornire, con la periodicità prevista dalla presente Convenzione, le informazioni necessarie al monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione.
4. Il Destinatario è altresì tenuto ai seguenti **obblighi connessi alle esigenze di informazione e pubblicità**:
- a. informazione al pubblico in merito al contributo ottenuto nell'ambito del Programma Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020;
 - b. adeguamento a regole specifiche relative alla visibilità e all'immagine del progetto, che verranno fornite da Roma Capitale.
5. Il Destinatario è tenuto a fornire a Roma Capitale, al completamento dell'operazione, una sintesi dei risultati raggiunti. Tali informazioni saranno diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione. Il Destinatario, se necessario, si renderà altresì disponibile a collaborare con l'Amministrazione di Roma Capitale alla realizzazione di attività di comunicazione e disseminazione per tutta la durata della presente Convenzione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prodotti audiovisivi, interviste, partecipazione ed organizzazione di eventi, dimostrazioni del caso d'uso, etc.) per informare il pubblico

in merito ai risultati ottenuti con il contributo concesso.

6. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Destinatario si impegna a rispettare le indicazioni e i contenuti di cui al **Regolamento per l'accesso ai locali, ai servizi ed alle attrezzature della CTE di Roma**, allegato alla presente Convenzione (**Allegato B**).
7. Il Destinatario si impegna a:
 - i. collaborare con Roma Capitale alla creazione di un ambiente dinamico e collaborativo che favorisca la contaminazione di idee e l'innovazione;
 - ii. supportare la diffusione dei risultati della CTE di Roma;
 - iii. stilare una breve relazione sulla propria esperienza all'interno del Percorso;
 - iv. realizzare una scheda progettuale del proprio Progetto di Innovazione ed un video divulgativo sugli esiti.
8. Gli uffici competenti di Roma Capitale potranno comunicare al Destinatario di volta in volta - e in base alle attività richieste – ulteriori indicazioni ad integrazione di quelle ivi presenti che il Destinatario si impegnerà a adottare.

6. RESPONSABILITÀ

1. Roma Capitale è sollevata da ogni responsabilità relativa a eventuali ricorsi e azioni legali derivanti dalla violazione di norme e regolamenti da parte del Destinatario o dalla violazione dei diritti di terzi.
2. Roma Capitale declina altresì ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi, persone e/o beni derivanti, direttamente o indirettamente, dall'attuazione del progetto o infortuni occorsi al personale della startup nel corso dell'attuazione dell'iniziativa. Pertanto, Roma Capitale non può accogliere nessuna richiesta di risarcimento o di aumento dei pagamenti derivante da tali danni o infortuni.

7. SPESE AMMISSIBILI E ELEGIBILITÀ

1. Le tipologie di spese ammissibili a contributo sono quelle previste dall'Articolo 7 "Spese ammissibili per il rimborso e modalità di rendicontazione" di cui all'Avviso.
2. La firma della presente Convenzione è obbligatoria e vincolante ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo.
3. Ai fini della rendicontazione e dell'erogazione del contributo, tutte le spese dovranno essere sostenute nel periodo temporale definito al precedente Articolo 3, comma 3, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata da Roma Capitale.
4. Le spese sostenute e pagate dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
 - a. rientrare in una delle voci di spesa ammissibili;
 - b. essere effettuate entro i termini stabiliti dalla presente Convenzione;
 - c. essere effettivamente e strettamente connesse al progetto ammesso all'agevolazione;

- d. essere relative a beni e servizi che risultano consegnati ovvero completamente forniti/realizzati;
- e. derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione nonché il riferimento all'operazione finanziata da FSC 2014-2020;
- f. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- g. essere chiaramente imputate al relativo soggetto Destinatario;
- h. aver dato luogo a un'effettiva uscita finanziaria da parte del soggetto Destinatario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento - a valere su conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) all'attuazione del programma di spesa e indicato dal soggetto Destinatario nel Modello 45 specificato in premessa - che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa al progetto oggetto di agevolazione. A tale proposito si specifica quanto segue:
 - tutte le spese devono essere pagate con bonifico bancario o con ricevuta bancaria (non sono ammessi i pagamenti in contanti, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni) o assegno bancario purché quest'ultimo sia corredato dal relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria. I pagamenti non tracciabili e non univocamente riferibili a spese inerenti al programma finanziato vengono trattati come pagamenti in contanti. Tutti i pagamenti effettuati con bonifico devono contenere l'indicazione nella causale del riferimento al Progetto CUP J84I20000710008, pena la non ammissione del relativo importo.
 - le fatture o i documenti contabili aventi valore probatorio equivalente devono essere "quietanzati", ovvero essere accompagnati da un documento attestante l'avvenuto pagamento. La quietanza di pagamento, affinché possa ritenersi esistente, e quindi valida, ed efficace quale prova dell'effettività del pagamento effettuato in esecuzione dell'operazione ammessa a contributo, deve essere espressamente ed inequivocabilmente riferita al diritto di credito di cui al documento contabile probatorio. Le modalità di quietanza possono essere, alternativamente, le seguenti: i) dichiarazione in originale e su carta intestata del soggetto emittente che attesti che la fattura, o altro documento contabile (dei quali devono essere indicati gli estremi) sono stati regolarmente saldati (un'unica dichiarazione dello stesso emittente può riferirsi a più fatture) con l'indicazione della modalità di pagamento e i riferimenti identificativi, ii) copia della fattura, o altro documento contabile, accompagnati da ricevuta bancaria o fotocopia dell'assegno con relativo estratto conto che attesti il pagamento e l'uscita finanziaria;
 - nel caso di pagamenti in valuta estera il relativo controvalore in euro è ottenuto sulla base del cambio utilizzato per la transazione nel giorno di effettivo pagamento;
 - ai fini della prova del pagamento il soggetto Destinatario deve presentare all'occorrenza l'estratto del conto corrente da cui risulti l'addebito (con l'indicazione specifica dell'importo, della data del pagamento, nonché della causale dello stesso);
- i. tutte le spese devono essere registrate ed essere chiaramente identificabili nella contabilità del soggetto Destinatario.

8. EROGAZIONE CONTRIBUTO E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Il contributo massimo di euro **XXX,00 (XX/00 euro)**, a titolo di rimborso per le spese ammissibili, è liquidato al Destinatario in un'unica soluzione al termine del Percorso di Trasferimento Tecnologico, previa presentazione della relativa rendicontazione.
2. La rendicontazione deve essere resa attraverso la trasmissione di una relazione descrittiva delle attività svolte, con allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità delle spese, secondo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4.
3. Con riferimento al rimborso spese, il Destinatario produce la documentazione di seguito elencata:
 - a. prospetto riepilogativo delle spese sostenute sottoscritto dal Legale Rappresentante dell'impresa ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili;
 - b. documentazione giustificativa, in copia conforme, delle spese sostenute, provate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, secondo quanto previsto all'Articolo 7, comma 4, lettera h;
 - c. copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.
4. Tutti i giustificativi di spesa devono riportare esplicitamente la dicitura: "Progetto Open Tech Lab Roma; CUP J84I20000710008; Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga- FSC 2014-2020".
5. La documentazione di cui ai precedenti commi 2,3 e 4, redatta secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n.136/2010 e s.m.i. e dovrà essere inviata e all'indirizzo protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it entro e non oltre il termine di **X giorni naturali** e consecutivi dalla fine del Programma di Accelerazione.
6. L'erogazione del contributo a titolo di rimborso delle spese - con le modalità indicate al precedente Articolo 4, comma 5 - è disposta previo accertamento e approvazione da parte di Roma Capitale delle somme richieste, in termini di conformità al Percorso oggetto della presente Convenzione quali spese effettivamente sostenute nell'ambito dello svolgimento dello stesso.
7. Il rimborso spese oggetto del contributo è sottoposto al controllo da parte del MIMIT (già MISE) circa l'ammissibilità delle spese sostenute. Laddove ad erogazione effettuata, il controllo di ammissibilità delle spese operato dal MIMIT dovesse intervenire con esito negativo, Roma Capitale si riserva di procedere al recupero delle somme erogate.

9. INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Destinatario ha l'obbligo di adempiere gli obblighi in materia di informazione e pubblicità.
 - a. rispetto dei termini relativi alla visibilità e all'immagine delle attività del Percorso di cui alla presente Convenzione.
2. Roma Capitale è autorizzata a pubblicare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo (incluso internet) le seguenti informazioni relative al Progetto:
 - il nome del Destinatario;

- la descrizione dell'operazione;
 - il costo totale, il contributo concesso e la percentuale dei costi ammissibili totali;
 - la localizzazione geografica dell'operazione;
 - l'estratto della relazione sullo stato di avanzamento/finale;
 - ulteriori informazioni concordate con il Destinatario.
3. Roma Capitale è autorizzata a utilizzare i risultati del Progetto, al fine di garantirne diffusa pubblicità e renderli disponibili al pubblico.

10. CONTROLLI

1. Roma Capitale si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico delle attività del Percorso, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dall'Avviso e dalla presente Convenzione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Destinatario.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Destinatario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione delle attività del Percorso.
3. In caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate, ai sensi dell'Articolo 12 della presente Convenzione.

11. MODIFICHE PROGETTO

1. Non sono in alcun modo consentite variazioni che incidono sull'ammissibilità del Progetto di Innovazione o modificano sostanzialmente elementi oggetto di valutazione secondo le previsioni dell'Avviso.

12. REVOCHE

1. Roma Capitale, fatti salvi i casi di risoluzione previsti dalla legge, procede con la revoca del contributo e la risoluzione della presente Convenzione nei casi di seguito elencati:
 - a. la perdita dei requisiti di ammissione durante l'attuazione delle attività del Percorso e di rendicontazione finale delle spese sostenute;
 - b. l'inerzia, intesa come mancata realizzazione delle attività del Percorso, e/o realizzazione difforme da quella autorizzata e/o realizzazione parziale, fatto salvo il caso di cui alla seguente lettera c);
 - c. l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria), per effetto del comportamento fraudolento del Destinatario;
 - d. la violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile al Percorso;

- e. l'accertata causa di decadenza, per indebita percezione del Contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabili al Destinatario e non sanabili;
- f. l'accertata indebita percezione del Contributo con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
- g. la violazione degli obblighi di cui all'Articolo 5 "Obblighi del Destinatario" della presente Convenzione.

13. CONTROVERSIE

1. Le Parti si impegnano a definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione della presente Convenzione.
2. Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le parti, non risolte bonariamente, si farà ricorso alla giustizia ordinaria. Il foro competente è quello del Tribunale di Roma.

Roma, _____

Per ROMA CAPITALE, il _____

Per il Destinatario, il Legale Rappresentante o il Delegato _____

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

- Allegato A – Convenzione tra MISE e Roma Capitale sottoscritta in data 08.02.2021
- Allegato B – Regolamento per l'accesso ai locali, ai servizi ed alle attrezzature della CTE di Roma
- Allegato C – Domanda di Partecipazione